



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio XI

Ambito Territoriale di Prato e Pistoia

Sede di PISTOIA

Prot n. 3192
Ufficio Istituzioni 1

Pistoia, 23/07/2015

IL DIRIGENTE

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione relativo alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D. L.vo 297/94;

VISTA la legge n. 124 del 3/5/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale ed in particolare gli articoli 1, 2, 4, 6 e 11, c. 9;

VISTO il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti adottato con D.M. del 27/3/2000, registrato alla Corte dei Conti il 4/5/2000;

VISTA la legge 296 del 27/12/2006, e in particolare l'articolo 1, c. 605, lettera c), che ha trasformato le Graduatorie Permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in Graduatorie Ad Esaurimento;

VISTO il D.M. n. 27 del 15/3/2007 che ha ridefinito la tabella di valutazione dei titoli del personale docente ed educativo, ai fini dell'inserimento nella terza fascia delle Graduatorie Ad Esaurimento;

VISTO il Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, adottato con D.M. 27 giugno 2007, n. 131;

VISTO il D.M. n. 47 del 26/5/2011 con il quale, ai sensi dell'art. 9, comma 20 del D.L. n. 70/2011, si è stabilito che l'aggiornamento delle Graduatorie Ad Esaurimento è effettuato con cadenza triennale;

VISTO il D.M. n. 235 dell'1/04/2014, con relativi allegati, che ha disposto l'aggiornamento delle Graduatorie Ad Esaurimento per il personale docente ed educativo con gli eventuali trasferimenti da una provincia all'altra per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;

VISTO il D.M. n. 325 del 03/06/2015 col quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali di scioglimento della riserva da parte degli aspiranti già inclusi con riserva e che hanno conseguito l'abilitazione entro il 30/06/2015; l'inserimento negli elenchi del sostegno da parte degli aspiranti già inclusi in graduatoria che hanno conseguito il titolo di specializzazione; i titoli di riserva posseduti al 30 giugno 2015 per usufruire dei benefici di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68;

VISTE le domande pervenute ai sensi del D.M. 325 del 03/06/2015 e effettuati gli aggiornamenti e le integrazioni conseguenti;

VISTA l'ordinanza del TAR per il Lazio n. 2414 del 08/06/2015 e l'Ordinanza del Consiglio di Stato 1089/2015 relative a ricorrenti che hanno richiesto il reinserimento nella GAE essendo stati depennati precedentemente per non aver prodotto domanda di aggiornamento/permanenza;

VISTA la nota dell'USR Toscana n. 7868 del 09/07/2015 avente per oggetto l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente in possesso del diploma magistrale antecedente al 2001/2002;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio XI

Ambito Territoriale di Prato e Pistoia

Sede di PISTOIA

DISPONE

la pubblicazione, a decorrere dalla data odierna, delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente della scuola primaria, dell'infanzia, della scuola secondaria di primo e secondo grado valide per l'a.s. 2015/2016.

Per effetto della legge sulla privacy, nelle graduatorie non sono evidenziate le situazioni che comportano l'attribuzione della riserva ai fini dell'assunzione sui posti riservati, l'applicazione della legge 104/92 (precedenza nella scelta della sede) e il diritto di usufruire della preferenza a parità di punteggio.

Le suddette situazioni saranno rese disponibili nei casi di richiesta di accesso agli atti, per la visione da parte di chi vi abbia interesse.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6 del D.M. 235/14, l'iscrizione nelle graduatorie con RISERVA, determinata dall'attesa del conseguimento del titolo di abilitazione (caratterizzata dalla lettera S) o da un contenzioso in atto (caratterizzata dalla lettera T), non consente all'interessato di stipulare contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.M. 235/14, avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal presente ordinamento. La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al Giudice ordinario in funzione del Giudice del Lavoro.

IL DIRIGENTE

Laura Scoppetta

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93

- **Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali e Non Statali di ogni Ordine e Grado della Provincia di PISTOIA**
- **Alle Organizzazioni Sindacali – Loro Sedi**
- **All'Albo – sito web -**